



*C&P Account Management  
Studio Associato Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it  
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it  
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## **Lavoro dipendente prestato all'estero: stabilite retribuzioni convenzionali per il 2021**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7.4.2021 n. 83 il DM 23.3.2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che **definisce le retribuzioni convenzionali**, di cui all'art. 4 del DL 317/87, applicabili ai **lavoratori italiani operanti all'estero per l'anno 2021**. Le **retribuzioni convenzionali rilevano ai fini**: i) della determinazione del **reddito di lavoro dipendente secondo** il regime previsto dall'art. 51 co. 8-bis del TUIR, per coloro che **prestano la loro attività all'estero in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni effettivamente erogate; ii) del **calcolo dei contributi dovuti** per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero in Paesi extracomunitari **con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale** oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. **Per le retribuzioni corrisposte prima dell'entrata in vigore del DM 23.3.2021** si deve fare **riferimento al decreto dell'anno precedente** (DM 11.12.2019), **salvo conguaglio** (circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 7).

## Premessa

Con il DM 23.3.2021, pubblicato sulla G.U. 7.4.2021 n. 83, **sono state definite**, per l'anno 2021, **le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero** (di cui all'art. 4 del DL 317/87, conv. L. 398/87).

## Osserva

Tali retribuzioni **hanno rilevanza sia fiscale sia contributiva**.

## Rilevanza ai fini fiscali

Le **retribuzioni convenzionali** rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 8-bis del TUIR, **in caso di lavoro prestato all'estero in via continuativa** e come oggetto **esclusivo del rapporto da dipendenti che**, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero **per un periodo superiore a 183 giorni**, in sostituzione **delle retribuzioni effettivamente erogate** (i giorni di permanenza all'estero possono essere anche non continuativi, secondo quanto precisato con la C.M. 16.11.2000 n. 207/E).

## Osserva

Sempre la C.M. 16.11.2000 n. 207 (§ 1.5.7) ha chiarito che il regime di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR riguarda quei lavoratori che, **pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero**, in base all'art. 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e **si applica a condizione che venga stipulato uno specifico** contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e **che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero"**.

Le **retribuzioni convenzionali sono però applicabili anche nel caso di un soggetto** residente in Italia che **lavori come dipendente all'estero presso un datore di lavoro estero** (circ. Agenzia Entrate 50/2002 § 18 e 11/2014 § 1.5).

Il soggiorno all'estero **può avvenire anche in più Stati**, come indicato dalla risposta ad istanza di consulenza giuridica della DRE Emilia Romagna n. 909-4/2019, **e indipendentemente dalla residenza italiana o estera del datore di lavoro.**

La disciplina in esame non si applica, invece, ai dipendenti in trasferta, **oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato** con il quale l'Italia ha stipulato un accordo **per evitare le doppie imposizioni** che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

Sotto il profilo degli adempimenti, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, **è tenuto a operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.**

#### **Rilevanza ai fini contributivi**

Le retribuzioni convenzionali rilevano **anche ai fini del calcolo dei contributi** dovuti per le assicurazioni obbligatorie **nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività:**

- **all'estero in Paesi extracomunitari** con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- in Stati **con accordi di sicurezza sociale**, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Sono esclusi dall'applicazione delle **retribuzioni convenzionali** ai fini contributivi i lavoratori che prestano **la loro attività in Paesi dell'Unione europea.**

#### **Retribuzioni convenzionali**

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise per settori omogenei, individuati secondo i parametri della contrattazione collettiva italiana, a seconda:

- del **settore** (industria, industria edile, autotrasporto, ecc.);
- della **qualifica** (operai, impiegati, quadri, dirigenti);
- delle **fasce retributive** (es. secondo livello, terzo livello, ecc.).

### **Specifiche retribuzioni convenzionali sono poi fissate per il settore giornalistico.**

Il DM 23.3.2021 prevede inoltre che, **in caso di assunzione**, risoluzione del rapporto di lavoro, **trasferimento da o per l'estero**, nel corso del mese, **le retribuzioni convenzionali** sono divisibili in **ragione di 26 giornate**. Infine, **sulle retribuzioni convenzionali** deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in **favore dei lavoratori italiani rimpatriati**.

### **Retribuzioni corrisposte prima dell'emanazione del DM di competenza**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se vengono corrisposte **retribuzioni prima dell'emanazione del DM di competenza**, occorre fare riferimento al **DM approvato per l'anno precedente**, salvo conguaglio (circ. Agenzia Entrate 26.1.2001 n. 7, § 7.4).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti